



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Francesco Frettoni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14644/2025** promossa da:

██████████, nata il 0██████████ a K██████████ (Uganda) rappresentata e difesa per
delega in calce al ricorso dall'Avvocata Lucia Gennari (GNNLCU86M54L736F), ed elettivamente
domiciliata presso lo studio legale sito in Via Oslavia 30, 00195, Roma

- ricorrente -

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
AMBASCIATA D'ITALIA A KAMPALA (UGANDA)

- resistente costituito -

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 281-*decies* c.p.c., recante anche istanza cautelare, la sig.ra ██████████
██████████, nata il ██████████ K██████████ (Uganda), ha formulato le seguenti domande:

*“In via preliminare e con urgenza: ordinare all'ambasciata d'Italia a Kampala di fissare un
appuntamento in favore della figlia della ricorrente, ██████████
██████████ per la formalizzazione della richiesta di visto per motivi familiari;*

*In via ulteriormente preliminare: nella denegata ipotesi in cui questo giudice decidesse di non
accogliere l'istanza cautelare presentata, alla luce dell'urgenza della figlia della ricorrente di
proseguire gli studi e ricongiungersi alla madre, si chiede di fissare l'udienza di merito in tempi
ravvicinati;*

*In via principale e nel merito: accertare il diritto alla formalizzazione della richiesta di visto in favore
della figlia della ricorrente, ██████████ e ordinare all'ambasciata d'Italia a Kampala di
fissare un appuntamento in suo favore, per la formalizzazione della richiesta di visto per motivi
familiari entro un termine certo.*

Fissare ex art. 614-bis c.p.c. la somma dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento”.

I fatti salienti dedotti nel ricorso sono i seguenti:

- la ricorrente, cittadina ugandese, risiede in Italia dal 1992, svolge attività lavorativa come collaboratrice domestica, è titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- nel 2007 a Viterbo nasceva la figlia, ██████████, che non è mai stata riconosciuta dal padre;
- la ricorrente, lavorando a tempo pieno come collaboratrice domestica e trovandosi nella condizione di madre *single*, decideva dopo pochi anni di affidare la figlia alla sorella in Uganda;
- risultando molto complicato per la figlia ottenere un visto per visitare la madre è sempre stata quest'ultima a recarsi in Uganda quando le esigenze lavorative glielo permettevano;
- la ricorrente ha deciso infine di avviare la procedura di ricongiungimento familiare e ha ottenuto dalla Prefettura di Roma il rilascio del relativo nulla osta in data 09 settembre 2024;
- da quel momento è risultato impossibile presentare la domanda di visto anche attraverso il portale indicato dall'Amministrazione e ciò sia perché il tipo di visto da richiedere non risulta tra le opzioni selezionabili sia in quanto sul portale medesimo è sempre comparsa la dicitura: "il calendario delle prenotazioni non è ancora disponibile";
- sono rimaste vane anche varie diffide rivolte all'Amministrazione.

La ricorrente deduce, inoltre, fra l'altro, che l'inerzia dell'Amministrazione resistente sta danneggiando la figlia e se stessa, oltre che nell'esercizio del diritto all'unità familiare, anche con riferimento al suo diritto ad un sereno sviluppo e all'istruzione, in violazione dei principi a tutela dei diritti dei fanciulli, e questa situazione, peraltro, si sviluppa in Uganda, vale a dire in un contesto di grave e diffusa violenza proprio nei confronti delle donne.

Non ravvisati i presupposti per provvedere inaudita altera parte, è stata fissata udienza in forma cartolare per l'integrale trattazione del procedimento (cautelare e merito).

L'Amministrazione si è costituita e ha concluso per il rigetto della domanda, ritenuta infondata. Le difese sono incentrate, in sintesi, sul fatto che nel caso di specie non risulta presentata alcuna domanda di ricongiungimento, né alcuna domanda di appuntamento, che occorre prenotare l'appuntamento tramite il dedicato portale "Prenot@mi", che, in considerazione delle limitazioni d'organico e dell'elevatissimo numero di richieste di visto, l'Ufficio deve effettuare un bilanciamento delle proprie disponibilità e a tal fine, per evitare trattamenti di favore o discriminatori, si affida al calendario di prenotazione del suddetto portale.

2. L'Amministrazione non ha contestato il diritto della figlia della ricorrente a far ingresso in Italia (o, per meglio dire, allo stato, non ha contestato il diritto della stessa a richiedere il visto di ingresso) e nel precisare, fra l'altro, che "*Compete tuttavia ai richiedenti visto monitorare regolarmente il portale per ottenere un appuntamento e, laddove non riescono, ciò significa che altri richiedenti sono stati più rapidi*" ha implicitamente ammesso che il sistema di prenotazione è tale da poter determinare anche un effetto di preclusione pressoché *sine die* all'accesso di alcuni interessati alla prenotazione dell'appuntamento.

Né d'altra parte l'Amministrazione ha fornito, neppure in questa sede processuale, indicazioni di metodo di accesso al portale che siano a disposizione degli interessati e fruibili da costoro allo scopo di organizzare e gestire con successo, seppur in un certo arco di tempo, la propria possibilità di prenotazione.

Emerge, dunque, un effetto preclusivo che, per l'indeterminatezza temporale della sua persistenza, per la sua sostanziale casualità e per l'assenza di indicazioni metodologiche in favore dell'utenza, si pone

come un ostacolo il cui superamento non è conseguibile, di fatto, neppure attraverso comportamenti ordinariamente diligenti. Ciò finisce con il comportare un'irragionevole compromissione di un diritto fondamentale, come quello al ricongiungimento tra un genitore e una figlia, riconosciuto come tale dall'ordinamento italiano ed altresì a livello sovranazionale ed internazionale, secondo i riferimenti normativi evidenziati nel ricorso, qui da intendersi richiamati. Il tempo trascorso sino ad ora dalle comunicazioni via PEC di cui agli allegati nn. 5-9 al ricorso e dalla data stessa di presentazione del ricorso conferma la perduranza di tale criticità funzionale.

Il ricorso merita, pertanto, accoglimento, nella sua trattazione unitaria (cautelare e merito), tenuto anche conto che il *petitum* è congruamente circoscritto all'ottenimento di un appuntamento per poter presentare la domanda di visto e non incide, dunque, sull'esercizio dei poteri istruttori e valutativi di competenza dell'Amministrazione.

3. Poiché si verte in un giudizio anche di cognizione (merito) è attingibile lo strumento processuale di cui all'art. 614-*bis* c.p.c., richiesto dalla parte ricorrente.

Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta, in relazione ai parametri regolamentari di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- a) condanna l'Amministrazione resistente a provvedere alla fissazione di un appuntamento, per una data non posteriore a 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, al fine di consentire la formalizzazione della domanda di visto di ingresso in favore della figlia della ricorrente, di cui in atti;
- b) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali della parte ricorrente, complessivamente liquidate in € 2.200,00 oltre spese generali, Iva e C.A.;
- c) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento ex art. 614-*bis* c.p.c. di un importo di € 1.000,00 in favore di parte ricorrente per ogni mese di ritardo nella fissazione dell'appuntamento rispetto al termine di cui al capo a).

Roma, 14 ottobre 2025

Il Giudice
Francesco Frettoni